

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 1951

(39ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

INDICE

Sul processo verbale:

VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	Pag. 377
PRESIDENTE	378

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione» (N. 1525) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	378, 381
GASPAROTTO, <i>relatore</i>	378
VARALDO	379, 382, 383
CADORNA	379
PALERMO	380, 381, 383

(Discussione e rinvio)

«Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644» (N. 1716) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, <i>relatore</i>	382, 383
PRESIDENTE	382, 383
PALERMO	383
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	383

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Cemmi, Cerica, Cermenati, Elia, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

Sul processo verbale.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sul processo verbale della riunione precedente debbo fare alcune dichiarazioni, che pregherei di inserire nel processo verbale stesso.

Durante l'elaborazione dello schema di disegno di legge sugli organici degli ufficiali dell'Esercito, nonchè degli schemi di disegni di legge sullo Stato e sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, l'Amministrazione ha, tra le altre questioni, considerato e vagliato anche quella relativa alla necessità e opportunità di riprodurre, o quanto meno di fare menzione delle norme di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, e al decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, concernenti il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri e i limiti di età del generale di Corpo di armata dell'Arma stessa.

Si è venuti alla conclusione che non fosse necessario, per assicurarne la validità nel tempo, riprodurre le norme dei due ricordati provvedimenti; nè quelle del regio decreto-legge 8

febbraio 1943, n. 38, in quanto sorsero con carattere di autonomia rispetto ai complessi legislativi sull'ordinamento e sull'avanzamento e ben possono quindi, anche in considerazione della particolarità della materia, continuare ad avere efficacia parallelamente alle future leggi di ordinamento e di avanzamento; nè le altre del decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, in quanto intimamente connesse alle prime per ciò che avviene al limite di età del generale di Corpo di armata dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre, si è considerato che per la parte relativa alla promozione del generale di divisione dell'Arma e conseguentemente al limite di età del generale del Corpo di armata dell'Arma stessa, le predette norme, giusta quanto dalle stesse si evince, astraggono dai normali sistemi di avanzamento e dalle normali disposizioni di Stato, per il che, sotto questo aspetto, è apparso consigliabile continuare a conservar loro tale autonomia nei confronti delle ordinarie norme di Stato e di avanzamento degli ufficiali.

PRESIDENTE. Per chiarire quanto ha testè esposto l'onorevole Sottosegretario, ricordo che con regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, fu disposto che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri potesse essere prescelto da parte del Governo fra i generali di divisione appartenenti all'Arma, in possesso dei necessari requisiti per la promovibilità, oltre che tra i comandanti di Corpo di armata in servizio permanente.

Poichè nella nuova legge relativa agli organici degli ufficiali dell'Esercito non si faceva alcun riferimento alle norme a cui or ora ho accennato, io feci a suo tempo presente tale omissione, che tuttavia non sottolineai, mentre presiedevo, perchè non si pensasse che io intendessi richiamare l'attenzione su una posizione personale, mentre invece si tratta di un principio generale dell'inquadramento della Arma dei carabinieri. L'onorevole Sottosegretario, pertanto, ha ora chiarito che le leggi speciali emanate in materia rimangono in vigore anche dopo l'approvazione delle nuove norme sugli organici degli ufficiali dell'Esercito, nonchè sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il processo verbale si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione » (N. 1525) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prima che si inizi la discussione del disegno di legge, debbo far presente che nel testo stampato e distribuito si è incorsi in un involontario errore, in quanto si è riprodotto il testo primitivo del disegno di legge, così come fu proposto dal Governo, anzichè quello emendato dalla Camera dei deputati. Pertanto là dove si legge: « fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge », deve invece leggersi: « fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

GASPAROTTO, *relatore*. A proposito del disegno di legge sottoposto al nostro esame, debbo innanzi tutto ricordare che noi abbiamo recentemente approvato un disegno di legge sulla traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, trasmessoci dalla Camera dei deputati, con una lieve modifica di carattere formale al testo già approvato dalla nostra Commissione. Dato che l'entrata in vigore di tale legge è stata ritardata a causa degli indugi incontrati nel suo iter legislativo, noi ci troviamo oggi nella forzata necessità di prolungare, con una nuova legge, il termine relativo alla presentazione delle domande per ottenere il contributo statale per la traslazione delle salme, prorogando tale termine fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Le ragioni che hanno ispirato il provvedimento mi sembrano di una intuitiva chiarezza e tali pertanto da persuaderci ad approvarlo.

Debbo tuttavia far presente che, attraverso l'onorevole Cadorna, mi è stato fatto pervenire un memoriale, il cui contenuto mi par degno di

IV COMMISSIONE (Difesa)

39ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

considerazione. L'autore del memoriale osserva che l'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1948, n. 137, stabilisce che « coloro che abbiano ottenuto la concessione del contributo decadono dal diritto alla sua liquidazione qualora la traslazione non sia effettuata entro il termine di un anno dalla avvenuta concessione ».

Ora, date le difficoltà che le famiglie dei caduti hanno dovuto incontrare, è frequentemente accaduto che esse non abbiano potuto compiere la traslazione delle salme entro il termine prescritto, e quindi non abbiano potuto usufruire del contributo già ottenuto, per cui le loro domande in effetti non hanno avuto seguito. Si propone, pertanto, all'articolo 1 il seguente emendamento aggiuntivo, che io riterei pienamente accettabile: « Possono, altresì, rinnovare la domanda, per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, coloro ai quali il contributo era già stato a suo tempo attribuito ma che, in virtù dell'articolo 2 del decreto legislativo 676 del 17 aprile 1948, non avevano potuto usufruirne ». L'emendamento ha, ripeto, lo scopo di evitare che coloro i quali già ottennero il contributo, decadano dal diritto in tal modo acquisito.

A questo riguardo debbo far presente non solo che la legge ha subito tante e tali vicissitudini da ingenerare dubbi ed incertezze negli interessati, ma che ad essa è stata data assai scarsa diffusione da parte della stampa — alla quale tuttavia non voglio muovere alcun appunto — per cui la legge è passata inosservata o quasi alla opinione pubblica.

Quanto all'articolo 2 del disegno di legge, esso riguarda la copertura della maggiore spesa presunta di lire 66 milioni, derivante dalla applicazione della legge, alla quale si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, concernente il fondo a disposizione.

Concludendo, propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto, salvo la aggiunta alla quale ho fatto cenno e che raccomandando al benevolo esame dei colleghi.

VARALDO. Riferendomi alla proposta di emendamento dell'onorevole Gasparotto, penso che noi dovremmo innanzi tutto preoccuparci del numero degli interessati, cioè di coloro che hanno visto decadere il loro diritto al contributo statale per non aver compiuto in tempo utile la traslazione delle salme, in quanto, qualora tale numero fosse alto, potrebbe conseguirne che la copertura finanziaria prevista risulti inadeguata.

In secondo luogo, a me pare che il disegno di legge proposto non escluda che, anche nel caso di decadenza, l'interessato possa presentare una seconda volta la domanda per ottenere il contributo statale. Così stando le cose, penso che, potendosi mediante tale semplice formalità ovviare a quelle situazioni di decadenza alle quali accennava l'onorevole Gasparotto, risulti superfluo ricorrere alla norma esplicita prospettata nel suo emendamento.

CADORNA. Mi sia consentito di chiarire ulteriormente i termini del problema. L'emendamento proposto al disegno di legge è così redatto: « Possono, altresì, rinnovare la domanda, per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, coloro ai quali il contributo era già stato a suo tempo attribuito, ma che, in virtù dell'articolo 2 del decreto legislativo 676 del 17 aprile 1948, non avevano potuto usufruirne ». L'articolo 2 del decreto legislativo 676 del 17 aprile del 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1948, è così formulato: « Coloro che abbiano ottenuto la concessione del contributo decadono dal diritto alla sua liquidazione qualora la traslazione non sia effettuata entro il termine di un anno dalla avvenuta concessione ».

Pertanto, chi, per forza maggiore, non abbia potuto effettuare la traslazione della salma entro il termine preciso di un anno, non usufruisce più del contributo.

Nè vale osservare che la domanda può essere presentata una seconda volta, perchè una nuova domanda può riferirsi solo ad una nuova traslazione, e non ad una traslazione già avvenuta. La decadenza, infatti, sopravviene in quanto la traslazione non è avvenuta in tempo debito, e non perchè essa non è avvenuta.

In effetti le famiglie, in molti casi, non hanno potuto compiere la traslazione delle salme

IV COMMISSIONE (Difesa)

39ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

entro il prestabilito termine di un anno e, quindi, per l'anzidetto articolo 2 del decreto legislativo 676 del 1948 sono decadute dal diritto di fruire del contributo che avevano già ottenuto.

Le prevalenti cause di ritardo nel dar corso alla traslazione sono state:

a) la difficoltà di procurarsi i vari documenti, e in specie quelli comprovanti che il decesso fu dovuto ad eventi bellici;

b) il tempo non indifferente richiesto dall'organizzazione del trasporto delle salme, dovendosi le traslazioni, per ovvie necessità di indole finanziaria, effettuarsi cumulativamente per più salme e mai singolarmente.

Allo scopo di evitare alle famiglie, che avevano già ottenuto il contributo statale per la traslazione, di correre l'alea di cui sopra, cioè di decadere dalla concessione ricevuta, il Commissario generale per le onoranze ai caduti, ad un certo momento, nella seconda metà del 1949, è andato incontro ai congiunti eludendo la clausola di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 676 dell'aprile 1948, coll'astenersi dal comunicare agli interessati che era stato loro concesso il contributo. In luogo di tale comunicazione li informava usando la formula « che il contributo sarebbe stato loro concesso ».

Con ciò, logicamente, veniva spostato il termine della questione in quanto che si evitava di comunicare la data di decorrenza del contributo, e così la ottenuta concessione non poteva cadere in prescrizione.

Sta di fatto, però, che, ad onta di questa indubbia agevolazione — introdotta dalla metà del 1949 — parecchie richieste di traslazione di salme, già perfezionate prima di tale epoca, sono egualmente decadute dal diritto alla concessione perchè questa, risalente a data anteriore alla metà del 1949, era stata espressa attenendosi ai rigidi criteri di applicazione vigenti fino ad allora.

L'eliminazione di tale disparità, in siffatta maniera determinatasi, è un motivo di giustizia e per attuarla nessuna occasione più propizia e naturale poteva manifestarsi di quella offerta dal disegno di legge n. 1525 testè presentato al Senato.

In definitiva, l'emendamento ha un fondamento morale che è intuitivo: mettere sullo

stesso piano i familiari dei caduti in guerra, che hanno avanzato domanda di traslazione della salma del proprio congiunto prima della metà del 1949, e che a contributo ottenuto non potettero eseguire la traslazione, e tutti i familiari dei caduti che hanno, invece, avanzato domanda dalla seconda metà del luglio 1949 in poi.

L'emendamento che si invoca non apporta aggravio finanziario perchè i fondi a suo tempo assegnati e resisi, poi, disponibili per la decadenza dal diritto della concessione del contributo — per effetto della clausola limitatrice del decreto legislativo dell'aprile 1948 — non risultano essere mai stati restituiti al Tesoro, bensì accantonati presso il Commissariato delle onoranze ai caduti in guerra.

PALERMO. Mi dichiaro innanzi tutto pienamente consenziente con quanto ha detto lo onorevole Gasparotto e con quanto ha aggiunto l'onorevole Cadorna. A proposito della materia su cui verte il disegno di legge sottoposto al nostro esame, vorrei solo rivolgere una raccomandazione al Commissariato per le onoranze e la traslazione delle salme dei caduti in guerra. Debbo dire a questo riguardo che a me pare che tale Commissariato non funzioni adeguatamente, e, a riprova di quanto affermo, mi sia consentito di citare un episodio particolare. Alcuni mesi fa il Governo albanese ha inviato in Italia, a sue spese, le salme di alcuni caduti in guerra; a quanto mi risulta, alcune di codeste salme si trovano ancora a Bari, dove furono sbarcate, perchè le famiglie, per quante richieste abbiano avanzato, non hanno ancora potuto ottenere di trasportarle ai luoghi di origine. Ebbene, se un Governo straniero ha la sensibilità politica di rendere alla madre Patria le salme dei caduti in guerra, io non mi rendo conto delle ragioni per cui la madre Patria non ha, a sua volta, la sensibilità di farle tornare ai luoghi di origine. Poichè io ebbi l'onore di recarmi in Albania a ritirare queste salme, ho visto affluire al mio indirizzo una quantità di lettere, inviate dai famigliari, i quali mi chiedono che cosa debbono fare per poter provvedere al trasporto. Per un caduto napoletano, io ho potuto provvedere, accordandomi col municipio di Napoli, ma so che alcune salme di caduti ap-

partenenti a famiglie di povera gente, le quali non sanno come districarsi da tutte le pastoie e gli ostacoli frapposti dalla burocrazia, si trovano ancora a Bari. Per questi motivi ho creduto di poter dire che, a mio parere, il Commissariato non funziona, soprattutto quando si tratta di salme provenienti dall'estero.

Posso fin d'ora preannunciare che fra pochi giorni torneranno altre salme dall'Albania, per cui credo sarebbe opportuno che il Commissariato per le onoranze e per la traslazione delle salme dei caduti in guerra prenda tutti i necessari provvedimenti affinché le salme, appena giunte in Italia, possano essere inviate senz'altro ai Comuni di origine.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo dire all'onorevole Palermo che il Commissariato per le onoranze ai caduti funziona in maniera perfetta, tanto da aver ottenuto il riconoscimento delle sue benemeritenze non solo dal nostro Governo, ma anche dai Governi esteri, per l'opera diligente, assidua ed appassionata che esso ha svolto e svolge tuttora per la ricerca delle salme dei nostri caduti. Basta recarsi agli uffici del Commissariato per rendersi conto della perfezione del suo funzionamento e della sua organizzazione. Vi sono purtroppo alcune lacune, le quali dovranno essere eliminate per compiere ancor meglio l'opera di raccolta e di sistemazione delle salme, lacune che derivano soprattutto dalle difficoltà economiche che si incontrano. D'altra parte, debbo far presente che assai spesso le famiglie non conoscono tutte le disposizioni di legge esistenti a loro favore per la ricerca e la traslazione delle salme, e, sotto questo punto di vista, sarebbe indubbiamente opportuna e necessaria una intensa propaganda, che diffondesse la conoscenza delle norme stesse fra gli interessati affinché possano pienamente usufruirne, come è augurabile.

Per quanto riguarda poi l'osservazione dell'onorevole Palermo, relativa alle salme giunte dall'Albania a Bari, debbo dire che quanto è stato denunciato dall'onorevole Palermo non è a mia conoscenza. Tuttavia, se egli volesse comunicarmi dei fatti specifici, io potrei dargli maggiori schiarimenti, in altra occasione. Comunque, assicuro l'onorevole Palermo che io stesso mi interesserò personalmente per ot-

tenere i dati indispensabili onde informare le famiglie in modo che sia loro possibile svolgere sollecitamente tutte le pratiche necessarie perchè le salme vengano trasferite nei Comuni di origine, oppure in quei luoghi che le famiglie stesse vorranno indicare.

PALERMO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario dei chiarimenti che ha voluto fornirmi. Vorrei inoltre permettermi di dargli un suggerimento: poichè tra pochi giorni, come ho già accennato, giungeranno altre salme di caduti in guerra dall'Albania, io penso che il Commissariato potrebbe farsi parte diligente per procedere immediatamente alla identificazione delle salme stesse, non appena esse siano giunte. Inoltre il Commissariato, il quale senza dubbio svolge opera proficua ed appassionata, come ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario, delle cui affermazioni non ho difficoltà a prendere atto, per svolgere ancor più sollecitamente la propria opera, potrà, trascurando la consueta trafila burocratica, informare direttamente le famiglie, chiedendo loro se desiderano che le salme siano tumulate nel luogo di sbarco o altrove. Mi rivolgo quindi alla cortesia dell'onorevole Vaccaro, per pregarlo di prendere gli opportuni accordi con il Commissariato per le onoranze alle salme dei caduti in guerra, in vista dei nuovi arrivi cui ho accennato, affinché il Commissariato stesso possa tempestivamente avvertire le famiglie.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro l'onorevole Palermo che quanto egli desidera sarà senz'altro compiuto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle salme dei Caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

IV COMMISSIONE (Difesa)

39ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

A questo articolo il senatore Gasparotto propone il seguente emendamento aggiuntivo: « Possono, altresì, rinnovare la domanda, per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, coloro ai quali il contributo era già stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtù dell'articolo 2 del decreto legislativo 676 del 17 aprile 1948, non avevano potuto usufruirne ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

Art. 1.

Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle salme dei Caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Possono altresì rinnovare la domanda per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era già stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtù dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, non avevano potuto usufruirne.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 66 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, concernente il fondo a disposizione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Metto ai voti l'articolo 2, di cui è stata data testè lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1644 » (N. 1716)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1644 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore*. Su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere negativo, osservando che nel disegno di legge viene indicata la copertura solo per l'anno 1950-51, e non per l'anno 1951-1952. D'altro canto, il disegno di legge è stato presentato posteriormente al bilancio del 1951-1952, nel quale non si è tenuto conto della maggiore spesa derivante dall'eventuale approvazione di questo provvedimento. Per poter varare il disegno di legge, occorrerà pertanto emendarlo nel senso di indicare la copertura anche per l'anno finanziario 1951-52.

PRESIDENTE. Vorrei replicare all'onorevole Varaldo facendogli presente che il disegno di legge intende provvedere ad indennizzare gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna delle spese che essi incontrano per il maggior logorio a cui è sottoposto il loro equipaggiamento. Ora, a me par giusto che, avendo già sostenuto gli interessati le relative spese, essi siano rimborsati almeno per quanto concerne il bilancio per il quale la copertura è già prevista. Io ri-

terrei quindi che il disegno di legge possa essere approvato, con la riserva di approvare un identico provvedimento in un secondo tempo, per il bilancio 1951-52.

VARALDO, *relatore*. Debbo dichiararmi contrario alla proposta dell'onorevole Presidente. Faccio presente che, qualora noi approvassimo il disegno di legge, esso avrebbe effetto per un tempo estremamente limitato, in quanto cesserebbe di aver vigore già fin dal 30 giugno 1951, per cui gli interessati percepirebbero una indennità ragguagliata all'attuale valore della lira per il periodo dal 1ª luglio 1950 al 30 giugno 1951, per tornare quindi a percepire l'indennità nella misura precedente dal 30 giugno 1951 in poi. Debbo aggiungere che l'onorevole Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro, mi ha dato affidamento nel senso che egli ritiene che potrà essere facilmente trovato un capitolo, nel bilancio della Difesa, a cui imputare la copertura relativa al disegno di legge. Per questi motivi riterrei inopportuna una affrettata approvazione del disegno di legge, la quale, tra

l'altro, ci esporrebbe al rischio di vederlo rinviato per un nuovo esame da parte del Presidente della Repubblica. Propongo pertanto il rinvio della discussione del disegno di legge stesso.

PALERMO. Desidererei sapere per quale motivo il soprassoldo viene corrisposto soltanto agli ufficiali ed ai sottufficiali, mentre ne è esclusa la truppa.

VARALDO, *relatore*. Osservo che il soprassoldo è previsto come rimborso delle spese di equipaggiamento che è a carico soltanto degli ufficiali e dei sottufficiali, mentre alla truppa viene fornito direttamente.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla osservazione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, il disegno di legge si intende rinviato, come è proposto dal relatore.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 10,15.